

## 9.2 Regolamento applicativo e limite delle assenze

La non ammissione all'esame di Stato è deliberata altresì quando il CDC rilevi il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza o, in caso di applicazione di deroghe, non sia possibile procedere alla valutazione in una o più discipline. Si fa riferimento alla nota Miur n.3320/2010 in materia di valutazione.

### 14.2 REGOLAMENTO APPLICATIVO LIMITE DELLE ASSENZE

Visto il DPR 122/2009 (regolamento della valutazione) che all'art. 14 c. 7 dispone che: *A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.*

**art. 1. Orario annuale personalizzato** Per orario annuale personalizzato si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré settimane. Nel monte ore delle discipline rientrano tutte le attività facenti parte della attività didattica, ivi comprese le attività di alternanza scuola-lavoro, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, che sono da riportare regolarmente nel registro personale del singolo docente. In caso di necessità, le ore svolte in alternanza scuola lavoro, in maniera aggiuntiva rispetto a quelle curricolari, costituiscono un bonus per lo studente da scomputare nelle assenze legate alle materie di indirizzo. Rientrano a pieno titolo nel tempo scuola altresì tutti i periodi, anche non continuativi, durante i quali gli allievi, pur permanendo in ospedale o in altri luoghi di cura, ovvero a casa, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati o attività didattiche funzionanti all'interno dell'ospedale o in luoghi di cura.

**art. 2. Calcolo della percentuale di assenze** Al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato da parte di ciascun allievo, si prendono in esame le assenze relative alle singole discipline, procedendo poi alla loro somma che non deve, salvo i casi in deroga previsti dal successivo art.4, non deve superare un quarto del monte ore annuale. Nel caso in cui in una o più discipline si registrino assenze superiori ad un quarto del relativo monte ore annuale, il Consiglio di classe valuterà se sussistano le condizioni per l'assegnazione di "Non Classificato", che implica l'automatica non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

### **art. 3. Condizioni per l'assegnazione di "Non Classificato" allo scrutinio finale**

a) La assegnazione di NC anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l'automatica non ammissione. b) In presenza di valutazioni solo parziali nel II quadrimestre, peraltro largamente negative, il Consiglio di classe assegnerà la insufficienza, con conseguente non ammissione o sospensione del giudizio. c) In presenza di qualche valutazione sufficiente, il Consiglio di classe, sentito il docente, esprimerà un giudizio di ammissione o sospensione di giudizio, motivando la sua decisione. d) Prima di assegnare valutazione di "non classificato" il Consiglio di classe dovrà comunque valutare tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno.

### **art. 4. Tipologie di assenza per assegnazione di deroga**

a) In caso di superamento del tetto di assenze, fissato in un quarto del monte ore annuale personalizzato, le tipologie di assenza, che permettono di deliberare eventuali deroghe, riguardano: ragioni di salute, gravi motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con la assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado); problematiche di lavoro; partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico; frequenza a corsi di musica (Conservatorio) e di danza, colloqui con le famiglie per gli allievi delle sezioni staccate di Rebibbia. b) Tutti i casi di assenza che giustificano la deroga devono essere motivati e documentati. c) La somma complessiva delle assenze, a qualsiasi titolo effettuate, non dovrà, in nessun caso, impedire la possibilità di procedere alla valutazione del CDC in ciascuna disciplina.